REGOLAMENTO DI UTENZA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

GLOSSARIO

ATO - Ambito territoriale ottimale

CONTATORE – L'apparato per la misura dell'acqua, a norma del DPR 23.08.1982 n. 854.

CONTRATTO - E' il contratto tra il Gestore e l'utente

CONVENZIONE - Redatta in base alla convenzione tipo - predisposta, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 13/97 - regola i rapporti fra l'Autorità d'Ambito ed i Gestori.

D.L.vo 2.2.2001, n. 31 - E' il decreto legislativo emanato ai fini dell' "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" (Gazz. Uff. n. 52, 3 marzo 2001, Supplemento Ordinario)

D.P.C.M. 4.3.1996 - E' il complesso di disposizioni in materia di risorse idriche emanate in esecuzione dell'art. 4.1 della legge (Suppl. ord. n. 47 alla Gazz. Uff. 14 marzo 1996, n. 62)

DISCIPLINARE - E' il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte dei Gestori nell'ATO

A.ATO2 - E' il soggetto costituito fra gli Enti locali ricadenti nell'ATO2

FORZA MAGGIORE - Con forza maggiore si intende ogni circostanza non prevedibile al momento della stipula del contratto, che rende di fatto ragionevolmente impossibile esigere la soddisfazione agli impegni da parte dell'Utente. Equiparabile a forza maggiore sono: catastrofi naturali, crisi idrica, guerra, attentati, agitazioni, incendio e altri gravi accadimenti di natura non prevedibile e fuori dalla portata del controllo del Gestore.

GESTORE/I - Indica le società Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. con sede in Casale Monferrato (AL), Via Orti n. 2, codice fiscale 91015980062, capitale sociale pari a € 30.000.000,00, Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. con sede in Valenza (AL), Strada Vecchia Pontecurone n. 1, codice fiscale 95003900065, capitale sociale pari a €529.000, Atena S.p.A. con sede in Vercelli, C.so Palestro, n.126, codice fiscale 01938630025, capitale sociale pari ad € 8.203.255,00, Comuni Riuniti S.p.A. con sede in Alice Castello (VC) Via Italia n. 29, codice fiscale 02111820029, capitale sociale parti a €120.008,00, Cordar S.p.A. Biella Servizi con sede in Biella, P.zza Martiri n. 13, codice fiscale 01866890021, capitale sociale pari a €1.000.000, Cordar Valsesia S.p.A. con sede in Serravalle Sesia (VC) Frazione Vintebbio, Regione Partite s.s. 299, codice fiscale 01271960021, capitale sociale pari a €250.000,00, Servizio Idrico Integrato S.p.A. con sede a Vercelli, Via F.lli Bandiera n. 16, codice fiscale 94005970028, capitale sociale pari a €130.513,20.

IMISSIONE IN FOGNA - E' il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al Gestore, munito di un chiusino ispezionabile, ove gli scarichi fognari dell'utente si immettono nella pubblica fognatura

PRESA DALLA TUBAZIONE STRADALE – Valvola di sezionamento tra la tubazione stradale e l'allaccio d'utenza

PUNTO DI CONSEGNA – E' individuato, per l'acquedotto, nel limite tra la proprietà pubblica e privata e può coincidere con il contatore o con la valvola di intercettazione e, per la fognatura, nell'innesto dei fognoli a servizio delle singole utenze alla pubblica fognatura.

SERVIZIO - Servizio idrico integrato

SERVIZIO ACQUEDOTTO

<u>Titolo I</u> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Distribuzione dell'acqua potabile

1. Il Gestore distribuisce normalmente acqua potabile a varie categorie di Clienti privati e pubblici di seguito chiamati Utenti, nel rispetto delle normative di settore comunitarie, nazionali e regionali e delle condizioni indicate dal presente Regolamento.

Art. 2 - Qualità delle acque potabili distribuite

- 1. La qualità dell'acqua potabile distribuita deve essere conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.L.vo 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Il Gestore è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna.
- 3. Il Gestore non è perciò responsabile dell'impianto idraulico a valle del punto di consegna e di tutto ciò che quivi possa accadere e che possa alterare la qualità dell'acqua.
- 4. Gli impianti industriali devono essere dotati di propri sistemi di filtrazione a salvaguardia del processo produttivo.

Art. 3 - Erogazione dell'acqua potabile

- 1. Il Gestore fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 4 marzo 1996. La somministrazione di acqua potabile è regolata dalle norme previste dal C.C. agli artt. 1559 e seguenti.
- 2. L'acqua potabile è erogata nei limiti dell'estensione e delle potenzialità degli impianti. Tutte le erogazioni sono ad afflusso continuativo, misurato con apposito contatore.
- 3. L'acqua potabile può essere erogata anche per i servizi di sicurezza contro gli incendi e per usi occasionali o con durata limitata (es.: lavaggio strade e piazze, spettacoli, feste popolari, cantieri, rifornimenti vari, ecc.); è inoltre consentito, essendovene la possibilità, in carenza di altra fonte alternativa, e previa specifica autorizzazione del Gestore, l'utilizzo di acqua potabile per l'irrigazione degli spazi pubblici a verde attrezzato, tramite impianti fissi, dotati di apposito contatore.
- 4. Il Gestore si obbliga a garantire la dotazione prevista contrattualmente. Sono fatti salvi i casi in cui il Gestore non possa erogare acqua per caso fortuito o di forza maggiore.
- 5. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di consegna. Il Gestore ha facoltà di far inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art. 4 - Uso dell'acqua potabile

- 1. L'acqua potabile è usata direttamente dall'Utente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nella domanda di fornitura.
- 2. Nel caso di variazioni d'uso dell'acqua da parte dell'Utente rispetto a quanto contrattualmente stabilito, il Gestore dovrà esserne preventivamente informato; in tal caso si provvederà alla stipula del relativo nuovo contratto.
- 3. Nel caso in cui la comunicazione delle variazioni di cui sopra non sia stata effettuata, il Gestore, previo accertamento delle variazioni d'uso intervenute, si riserva il diritto di rifatturare i consumi secondo i

corrispondenti nuovi valori tariffari con decorrenza dal giorno in cui la modifica si è verificata, comprovata oggettivamente, ovvero dall'inizio del contratto di fornitura.

4. L'Utente deve operare in modo da conseguire il massimo risparmio idrico.

Art. 5 - Divieto di rivendita

- 1. Agli Utenti è fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua fornita dal Gestore. Il mancato rispetto di tale divieto, comporta l'immediata risoluzione del contratto di utenza per colpa dell'Utente.
- 2. Gli accertamenti di cui sopra sono effettuati dal personale all'uopo individuato dal Gestore.

Art. 6 - Opere di derivazione

- 1. Le derivazioni di utenza (allacciamenti) sono costituite di norma dalle seguenti parti principali:
 - presa dalla tubazione stradale di norma dotata di valvola di intercettazione;
 - tubazione di allacciamento che si estende dal punto di presa al punto di consegna;
 - gruppo di misura;
- 2. Il gruppo di misura deve essere collocato, ove possibile e salvo quanto previsto dal successivo comma 3, al limite di proprietà, in un luogo accessibile ed idoneo tale da consentirne l'installazione e le eventuali future manutenzioni e/o sostituzioni.
- 3. Nelle zone montuose, soggette a lunghi periodi di gelo, è facoltà del Gestore, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, installare il gruppo di misura all'interno della proprietà privata dell'Utente, previo accordo con quest'ultimo.
- 4. Il gruppo di misura, salvo quanto previsto dal precedente comma 3, deve essere protetto in una nicchia e/o pozzetto di dimensioni adeguate e comunque concordate con il Gestore. L'utente deve posare a sua cura e spesa:
 - valvola di intercettazione di monte;
 - regolatore di pressione (quando necessario);
 - una dima (fornita dal Gestore);
 - dispositivo antiriflusso (quando necessario, può essere integrato in una delle due valvole di intercettazione);
 - valvola di intercettazione di valle.

Il contatore sarà fornito e posato dal Gestore all'attivazione del contratto di utenza, previa rimozione della dima.

- 5. Le opere di derivazione dalla tubazione stradale, fino al punto di consegna dove origina l'impianto dell'Utente, e il contatore sono nella piena ed esclusiva disponibilità del Gestore. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle medesime spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti ed a chiunque altro, pena il pagamento dei danni, e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di Legge.
- 6. Nel caso in cui la presa esistente non avesse le caratteristiche di cui ai comma precedenti e sussista una effettiva impossibilità di lettura del contatore, il Gestore ha facoltà di modificare la presa, addebitando il relativo costo all'Utente.
- 7. E' di proprietà del Gestore, fatti salvi casi particolari preesistenti, il contatore, mentre sono di proprietà dell'Utente la nicchia e/o pozzetto, le condotte, le apparecchiature e gli impianti posti a valle del punto di consegna, e gli accessori del gruppo di misura escluso il contatore.
- 8. E' compito del Gestore stabilire il numero massimo di contatori che possono insistere su una singola presa sulla base del diametro della stessa e secondo le specifiche tecniche del Gestore.

<u>Titolo II</u> <u>OBBLIGHI PER GLI UTENTI</u>

Art. 7 - Obblighi generali

- 1. L'Utente è tenuto a corrispondere al Gestore per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato (o parte di esso), alle scadenze contrattualmente previste, gli importi tariffari, stabiliti sulla base delle articolazioni approvate dall'Autorità d'Ambito, applicati ai volumi risultanti dai contatori.
- 2. L'Utente deve provvedere affinché siano preservate da manomissioni e da danneggiamenti le apparecchiature e tutte le parti costituenti l'impianto e la derivazione, nel tratto che insiste sulla sua proprietà. L'Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, anche da terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. In particolare l'Utente deve attuare gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo e di inquinamento. Le eventuali spese per le operazioni di disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni sono a carico dell'Utente.
- 3. La fornitura e la posa del contatore è a carico del Gestore; esso sarà posato nella parte di allacciamento privato in apposita nicchia e/o pozzetto, messo a disposizione dall'Utente, posto in luogo concordato con il Gestore. La posizione della nicchia e/o pozzetto dovrà essere approvata dal Gestore.
- 4. Nelle zone montuose, soggette a lunghi periodi di gelo, ancora sprovviste di contatore, il Gestore dovrà procedere gradualmente all'installazione dei contatori, posizionando eventualmente i medesimi, anche all'interno della proprietà privata.
- 5. Tutte le utenze, sia pubbliche che private dovranno essere dotate, fatto salvo i casi contemplati nel precedente comma 4, di apposito contatore per l'accertamento e monitoraggio dei consumi.
- 6. E' a carico del Gestore la manutenzione di tutti i componenti dell'allacciamento collocati a monte del punto di consegna e del contatore. E' a carico dell'Utente la manutenzione di tutti gli altri componenti dell'allacciamento collocati a valle del punto di consegna.

Art. 8 - Apparecchiature di misura

- 1. L'Utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori (compresi i piombi), posti nella nicchia e/o pozzetto di alloggiamento dei medesimi, e pertanto risponde della loro buona conservazione, anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.
- 2. La manomissione intenzionale delle apparecchiature di misura, che dovrà essere accertata dal personale incaricato del controllo, e/o qualsiasi altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento di tali apparecchiature, comportano la sospensione immediata dell'erogazione, il recesso dal contratto di utenza e l'azione giudiziaria contro l'Utente.
- 3. L'Utente a conoscenza della presenza di guasti e/o di malfunzionamenti delle apparecchiature, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni delle apparecchiature di misura sono a carico del Gestore, esclusi i casi in cui il guasto sia stato cagionato con dolo e/o per incuria dell'Utente; in tal caso il costo sarà addebitato all'Utente.
- 4. L'Utente dovrà inoltre, comunicare immediatamente al Gestore qualsiasi altra anomalia riscontrata nell'erogazione del servizio.

Art. 9 - Interruzione dell'erogazione

- 1. Qualora si verificassero interruzioni nella fornitura, l'Utente deve darne tempestiva segnalazione al Gestore.
- 2. Fatte salve le specifiche previsioni contenute nella Carta del Servizio, l'Utente non potrà pretendere indennizzo alcuno per la temporanea sospensione dell'erogazione derivante da necessità urgente di

esecuzione di lavori sugli impianti, da cause tecniche non imputabili a colpa del Gestore o da qualsivoglia causa di forza maggiore.

TITOLOGIA DI FORNITURA E DOTAZIONE IDRICA

Art. 10 - Tipologie di fornitura

- 1. Le tipologie di fornitura sono ad uso pubblico ed uso privato, permanente e provvisorio.
- 2. Per forniture ad **uso pubblico**, erogate a favore di Enti pubblici, si intendono quelle destinate ad attività di pubblica utilità, edifici ed impianti destinati a pubblici servizi e ad edifici e servizi di rilevante valenza sociale individuati dall'Autorità d'Ambito, la dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze compatibilmente con le risorse disponibili.
- 3. Per forniture ad uso privato si intendono le seguenti categorie contrattuali:
- uso domestico: acqua potabile destinata all'uso umano: alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici ordinari, con dotazione minima pro-capite giornaliera di 150 l/ab/giorno, con l'osservanza di quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, allegato punto 8;
- uso diverso: acqua potabile utilizzata per scopi collegati alle attività industriali, artigianali, commerciali e del settore terziario, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili;
- uso zootecnico: acqua potabile utilizzata per le attività collegate a quelle zootecniche, con l'assoluto divieto di uso irriguo, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili;
- uso provvisorio: acqua, potabile o meno, utilizzata per periodi di tempo limitati e nei casi di cui all'art. 3 comma 3, che dovranno essere valutati di volta in volta dal Gestore. Si prevede che il periodo massimo di utilizzo sia pari a sei mesi. Qualora l'Utente abbia necessità di un periodo di utilizzo superiore dovrà evidenziare i motivi della sua domanda. La dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili.
- uso antincendio: acqua potabile utilizzata esclusivamente in caso di incendi, pena la completa sospensione dell'erogazione all'Utenza.
- 4. Le forniture vengono regolate dalle norme contenute nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente ivi previsto, si fa richiamo alle norme del Codice Civile in materia di contratti di somministrazione, agli usi e alle consuetudini.

Art. 11 - Casi particolari

1. Per le Utenze che hanno carattere particolare e che non possono essere assimilate ai precedenti casi, la dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze, previa verifica da parte del Gestore dell'effettiva disponibilità.

Art. 12 - Variazioni delle dotazioni

- 1. Previa verifica della disponibilità, le dotazioni di cui all'art. 10 possono variare a seconda di particolari, comprovate e motivate esigenze comunicate al Gestore a mezzo di specifica richiesta scritta da parte dell'Utente interessato.
- 2. Nel caso in cui i consumi rilevati al contatore dell'Utente risultino eccessivi rispetto alle dotazioni contrattuali previste, il Gestore potrà disporre gli opportuni accertamenti che potranno comportare anche la revisione contrattuale.

Art. 13 - Consorzi di Utenti

1. Nel caso di consorzi di Utenti, che dovranno avere la medesima tipologia d'utenza, qualunque sia la categoria contrattuale di riferimento di cui all'art. 10, la dotazione sarà pari alla somma delle dotazioni relative alle singole utenze consorziate.

Art. 14 - Bocche antincendio

- 1. Le bocche antincendio, sia pubbliche che private, devono essere usate esclusivamente in caso di incendi e/o per le prove di collaudo, pena la completa sospensione dell'erogazione all'utenza. Entro 24 ore, l'Utente dovrà comunicare al Gestore l'avvenuta attivazione delle bocche. Il Gestore provvederà ad una nuova piombatura. In caso di inottemperanza, all'Utente sarà applicata una penale pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, salvo le ulteriori spese per il maggior danno accertato dal Gestore.
- 2. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione.
- 3. Per l'uso antincendio, il Gestore provvede ad eseguire le prese di utenza con oneri a carico dell'Utente, sulla base dei costi preventivati dal Gestore che non potranno comunque eccedere quelli previsti dal prezzario regionale. Il progetto dell'impianto interno è redatto a cura, onere e responsabilità dell'Utente e deve prevedere una vasca di accumulo specifica opportunamente dimensionata. L'Utente deve preliminarmente acquisire dal Gestore le informazioni riguardanti la potenzialità in termini di pressione e portata della rete di acquedotto pubblico. Di tali informazioni l'Utente deve tenere conto nella predisposizione del progetto dell'impianto interno.
- 4. Per l'uso antincendio, l'Utente è tenuto al pagamento di una quota fissa e degli eventuali consumi registrati al contatore. Nel caso di bocche antincendio sprovviste di contatore, per le quali il Gestore rileva l'impossibilità tecnico-economica di installazione dello stesso, sarà dovuto dall'Utente, per ogni bocca, oltre ad una quota fissa, un consumo a forfait, stabilito per la rispettiva tipologia di allacciamento.
- 5. Per installazione di bocche antincendio con sezione superiore a quelle previste dalle normative vigenti, il Gestore e l'Utente concorderanno direttamente tra loro le condizioni tecniche ed economiche dell'installazione e della fornitura.

Art. 15 - Prescrizioni per pozzi d'acqua ad uso privato

- 1. I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte da essi alimentate non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l'impianto utilizzatore dell'acqua potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di valvole di intercettazione e di ritegno.
- 2. Ogni pozzo ad uso produttivo, soggetto a concessione demaniale ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. e del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, deve essere dotato di idoneo strumento di misura dell'acqua prelevata. Il Gestore della rete fognaria in cui vengono scaricate le acque reflue può controllare, in qualsiasi momento, il corretto funzionamento di detto strumento ed eventualmente installarne uno proprio, previo accordo tra le parti.
- 3. In caso di inosservanza, il Gestore può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile e/o l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura, fino a quando non saranno realizzate, a cura e spese dell'Utente, le necessarie modifiche. Le eventuali spese sostenute dal Gestore per l'interruzione e per l'eventuale successiva riattivazione dell'utenza, sono a carico dell'Utente, il quale risponde anche degli eventuali danneggiamenti.
- 4. Per quanto riguarda la quantificazione dei volumi di acqua reflua scaricata in fognatura dagli Utenti dotati di approvvigionamento idrico autonomo tramite pozzo privato ad uso domestico, il Gestore del servizio di fognatura e depurazione conteggerà un quantitativo di acqua reflua scaricata pari a quello del prelievo da pozzo. Tale quantitativo sarà pari a quanto dichiarato dall'utente se dotato di strumento di misura dei volumi prelevati. La denuncia sarà verificabile da parte del Gestore. In caso di assenza di strumentazione di misura dei volumi prelevati dal pozzo, il quantitativo annuo verrà conteggiato in 73 mc a persona. Nel caso in cui l'Utente sia anche allacciato a pubblico acquedotto, il volume scaricato in fognatura sarà

considerato pari alla somma del volume prelevato da pozzo e del volume erogato dall'acquedotto con un minimo di 73 mc all'anno a persona.

Art. 16 - Prescrizioni per serbatoi di accumulo ed autoclavi

- 1. L'Utente ha la facoltà di dotare a propria cura e spese il proprio impianto interno di un serbatoio di stoccaggio, per garantirsi contro eventuali interruzioni dell'erogazione dell'acqua. La riserva d'acqua dovrà essere ubicata in un luogo facilmente accessibile, aerato, asciutto e privo di luce naturale, affinché possano essere effettuate le normali operazioni di manutenzione, compresa la pulizia e lo scarico periodici. Dovranno essere impiegati esclusivamente materiali opachi adatti a contenere liquidi alimentari e dovranno essere provvisti di chiusura ermetica, aeratore con barriera anti-insetti, scarico di fondo e troppo pieno. La condotta di alimentazione dovrà essere provvista di valvola regolatrice della portata (a galleggiante, o altro sistema equivalente), la condotta di uscita dovrà essere dotata di valvola di intercettazione. La loro esistenza e/o nuova installazione dovrà essere sempre dichiarata al Gestore.
- 2. I serbatoi di stoccaggio non potranno accumulare un volume superiore a quello mediamente necessario per una erogazione di 36 ore, calcolata in riferimento alla dotazione contrattuale dell'Utente.
- 3. Nel caso in cui siano presenti accumuli superiori a dette quantità, l'Utente è tenuto ad interrompere il flusso idrico non appena raggiunto tale volume; in caso di inosservanza il Gestore potrà procedere alla sospensione della fornitura.
- 4. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dalla cattiva costruzione e/o conduzione di tali impianti.
- 5. E' ammesso l'utilizzo di impianti di sollevamento posti a valle delle apparecchiature di misura. Essi devono essere idraulicamente disconnessi dalla presa.
- 6. I serbatoi di stoccaggio sono dotazioni indispensabili per quelle attività artigianali, commerciali e industriali che non possono funzionare in mancanza anche solo temporanea di acqua potabile. Tali utenze, qualora ne siano sprovviste, non si possono rivalere sul Gestore per eventuali danni dovuti a temporanea interruzione dell'erogazione idrica dovuta a causa di forza maggiore e/o lavori di manutenzione programmata.

Titolo IV ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

Art. 17 – Domanda di allacciamento all'acquedotto

- 1. La domanda di allacciamento, redatta su modello fornito dal Gestore, contiene fra l'altro le modalità di pagamento dei costi di allacciamento, che possono anche prevedere, nei casi stabiliti dal Gestore, il pagamento rateale. Inoltre, la domanda riporta l'indicazione degli eventuali adempimenti e della documentazione che l'Utente deve predisporre per dare luogo all'intervento, nonché l'indicazione del tempo massimo standard di esecuzione dei lavori di allacciamento.
- 2. Le domande di allacciamento, firmate dal proprietario o da suo delegato rappresentante, dovranno essere indirizzate al Gestore e dovranno pervenire complete della necessaria documentazione ed autorizzazioni, ferma restando la facoltà per l'interessato di utilizzare gli strumenti di certificazione previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della richiesta.
- 3. Al ricevimento della domanda di allacciamento, il Gestore fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. Successivamente il Gestore sottopone all'Utente il preventivo per i lavori di allacciamento. Per le utenze domestiche, il preventivo per i lavori di allacciamento non potrà superare quello previsto nello "Schema dei costi di allacciamento all'acquedotto" di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 18 - Lavori di allacciamento all'acquedotto

- 1. Si intende per allacciamento alla pubblica rete idrica l'insieme delle opere civili ed idrauliche necessarie per connettere idraulicamente la rete di distribuzione con l'impianto dell'Utente. L'allacciamento si sviluppa tra il punto individuato dal Gestore sulla rete ed il punto di consegna.
- 2. I lavori relativi alle opere di allacciamento, compreso il montaggio delle apparecchiature di misura e regolazione, sono effettuati direttamente dal Gestore, previo pagamento da parte dell'Utente del costo di allacciamento o della prima rata del medesimo nei casi in cui sia previsto il pagamento rateale.
- 3. L'apparecchiatura di misura ed ogni altro strumento di regolazione sono collocati nei luoghi indicati dal Gestore, e da questo eventualmente piombati con la morsa recante le proprie impronte.

Titolo V CONTRATTO DI UTENZA

Art. 19 – Corrispettivo di utenza

1. Per avere diritto alla fornitura l'Utente dovrà provvedere alla sottoscrizione del contratto di utenza, documento che impegna il Gestore alla fornitura del Servizio; ad ogni contratto corrisponde di norma l'installazione di un solo contatore. All'atto della stipula, l'Utente potrà ottenere una copia del presente Regolamento e della Carta del Servizio.

Art. 20 - Modalità di accesso alla fornitura

- 1. L'uso dell'acqua potabile può essere fornito a chiunque sia in possesso legittimamente degli immobili da servire, allacciati alla pubblica rete idrica.
- 2. Le spese a carico dell'Utente per la stipula del contratto di fornitura sono stabilite in €60,00, escluso l'anticipo di fornitura e le spese per eventuali bolli. L'anticipo di fornitura, somma infruttifera vincolata fino alla fine del contratto, verrà computato nella liquidazione di chiusura o voltura del contratto.
- 3. Per le erogazioni a carattere provvisorio di durata superiore al mese, fatte salve le altre prescrizioni indicate nel comma precedente, l'anticipo di fornitura sarà stabilito in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli interi di 50 mc. L'eventuale maggior consumo o rimborso sarà regolato posticipatamente, secondo le misurazioni del contatore. Per tali erogazioni, la relativa quota fissa ed il prezzo dell'acqua saranno quelli previsti dalla tariffa in vigore, così pure varranno tutte le prescrizioni del presente Regolamento. Per le erogazioni a carattere provvisorio di durata inferiore al mese il Gestore procede a regolamentare la fornitura e la relativa fatturazione in maniera autonoma.
- 4. Il contratto di utenza consente l'attivazione della fornitura; la stipula del contratto può essere contestuale all'allacciamento, ovvero disgiunta.
- 5. Le domande di fornitura sono firmate dall'interessato o suo delegato se persona fisica. Nel caso di edifici in condominio, di consorzi di Utenti o di Società, il contratto di utenza è stipulato dall'Amministratore del condominio o dal Legale rappresentante del Consorzio d'Utenza o della Società. Le domande dovranno essere indirizzate al Gestore e dovranno pervenire complete della necessaria documentazione, ferma restando la facoltà per l'interessato di utilizzare gli strumenti di certificazione previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 6. Espletate le procedure interne, necessarie per le verifiche tecniche, i contratti di utenza saranno rilasciati dal Gestore, in conformità alle presenti disposizioni. Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti e sarà registrato con numerazione progressiva per anno (n/anno) su supporto informatico e/o cartaceo. Per quanto riguarda i tempi per la successiva attivazione della fornitura, valgono le disposizioni contenute nella Carta del Servizio.

- 7. Nel caso in cui la domanda venga respinta e/o sospesa, il Gestore provvederà a fornire motivata comunicazione all'Utente.
- 8. Quando con la domanda di fornitura si chieda lo sdoppiamento dell'utenza principale e questa risulti morosa, il Gestore può richiedere il saldo delle fatture inevase prima dell'attivazione della fornitura.
- 9. Qualora sia opportuno effettuare verifiche ulteriori rispetto a quelle previste dal presente Regolamento, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente, per il tempo strettamente necessario alle verifiche, la procedura di fornitura. Tale sospensione sarà tempestivamente comunicata all'Utente.

Art. 21 - Decorrenza della fornitura

- 1. La fornitura decorre dalla data di stipula del contratto e dura fino alla data di risoluzione del medesimo. La disdetta del contratto di utenza deve avvenire in base alle prescrizioni indicate al successivo art. 30 del Regolamento.
- 2. L'Utente a cui è stata assentita la fornitura è sempre obbligato a corrispondere al Gestore l'onere tariffario per il servizio idrico integrato, fino alla data di risoluzione del contratto di utenza.
- 3. Il Gestore, per comprovate motivazioni tecniche e/o di interesse generale, potrà revocare il contratto di utenza, previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito e comunicazione scritta all'Utente almeno trenta giorni prima della data di chiusura dell'utenza. Il presente punto non è applicabile alle utenze domestiche.

Art. 22 – Diritto di libero accesso del personale del Gestore agli impianti ed apparecchiature

- 1. Ai proprietari dei terreni interessati da tubazioni e pertinenze delle pubbliche reti di acquedotto, è fatto sempre obbligo di garantire il libero accesso al personale del Gestore o a suo incaricato (munito di tessera di riconoscimento), addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione della rete e dell'impianto.
- 2. Le servitù che vengano a crearsi per la posa di condutture e/o allacciamenti in proprietà privata, sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.

Titolo VI NORME TECNICHE

Art. 23 – Condizioni tecniche per gli allacciamenti

- 1. Le erogazioni di acqua potabile sono assentite secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
- 2. Gli allacciamenti idrici potranno essere assentiti solo da condotte aventi compiti di distribuzione. In caso di condotte non distributrici, gli allacciamenti potranno essere assentiti soltanto per gruppi di utenze tramite un'idonea rete di distribuzione provvista di norma di un serbatoio di compenso (costruito in un manufatto separato dai fabbricati da servire) che disconnetta idraulicamente la rete stessa dalla condotta da cui si alimenta.
- 3. E' facoltà del Gestore far disporre un'unica opera di allacciamento che serva un gruppo di Utenti, responsabili in solido verso il Gestore, di tutto ciò che riguardi l'utenza.
- 4. Per fini di interesse generale, il Gestore si riserva la facoltà di valutare i casi particolari come sopra descritti che si dovessero presentare, autorizzando gli allacciamenti previo parere del competente Servizio.
- 5. Per le utenze zootecniche, laddove esista oltre all'utilizzo zootecnico anche quello domestico, onde consentire l'applicazione delle tariffe agevolate per la categoria in questione previste dal D.L. 02.03.1989 n. 66 e s.m.i, si deve prevedere l'installazione di un doppio contatore. E' facoltà del Gestore stabilire deroghe alla suddetta prescrizione solo per le utenze esistenti nei casi in cui l'installazione di un secondo contatore risultasse eccessivamente onerosa. In tali casi il Gestore procederà a valutare in modo forfetario il consumo domestico sulla base di un consumo pari a 73 mc/anno per ciascun abitante dell'unità abitativa, mentre la

fatturazione per l'uso zootecnico avverrà a consumo a seguito di lettura del contatore dedotti i consumi domestici come sopra stimati.

Art. 24 - Impianti idrici e serbatoi

1. L'allacciamento, a valle del punto di consegna, deve di norma essere dotato di un dispositivo antiriflusso atto ad impedire che l'acqua già consegnata possa rifluire nell'acquedotto a seguito di anomalie di esercizio.

Tale dispositivo è a carico dell'Utente e può essere costituito da:

- valvola unidirezionale:
- disconnettore idraulico;
- vasca di disconnessione.

Il tipo di dispositivo è stabilito dal Gestore in base al rischio di possibilità di inquinamento.

La vasca di disconnessione è sempre necessaria in presenza di impianto dotato di pompe per l'aumento di pressione ed autoclave.

L'apparecchiatura di misurazione dovrà essere installata a monte della disconnessione, in prossimità del punto di diramazione.

- 2. Le utenze sono tenute a dichiarare al Gestore la presenza dei serbatoi. Qualora, a fronte di controlli da parte del Gestore, gli impianti non risultassero conformi a quanto prescritto al precedente comma, gli Utenti dovranno adeguare gli stessi entro sei mesi, pena la sospensione immediata della fornitura.
- 3. Il Gestore non risponde degli eventuali danni cagionati per inottemperanza a quanto sopra prescritto.

Art. 25 - Impianti a cura dell'Utente

- 1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna e la relativa manutenzione sono a cura e spese dell'Utente. Tali lavori dovranno essere effettuati, nel rispetto della normativa vigente.
- 2. E' fatto assoluto divieto di eseguire una derivazione senza interposizione del relativo contatore. Tali derivazioni, ove eventualmente presenti, dovranno essere immediatamente rimosse e/o modificate a cura e spese dell'Utente. In caso contrario il Gestore realizzerà l'intervento d'ufficio con addebito del costo analitico dell'intervento all'Utente.
- 3. Le prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento si applicano agli impianti di proprietà privata come a quelli di proprietà pubblica.
- 4. Il Gestore non si assume nessuna responsabilità, né verso l'Utente, né verso terzi, per danni che potessero essere originati da qualunque causa a valle del punto di consegna.
- 5. L'Utente risponde, verso il Gestore e verso terzi, dei danni cagionati dalla cattiva costruzione o manutenzione sia degli impianti di sua proprietà, sia delle apparecchiature di misura di proprietà del Gestore.

Art. 26 - Prevenzione degli inquinamenti

- 1. Ogni contratto di utenza è subordinato al fatto che il richiedente possa dimostrare al Gestore di aver provveduto a sua cura e spese alla installazione di un impianto idoneo allo smaltimento delle acque reflue conforme alle normative vigenti in materia, allacciamento alla fognatura, fossa IMHOFF, depuratori, ecc..
- 2. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi per acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine, senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua a zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, in modo da impedire eventuali adescamenti e riflussi.

3. L'Utente dovrà scrupolosamente evitare ogni fatto che possa costituire potenziale/accidentale pericolo di inquinamento delle acque. Il personale del Gestore dovrà segnalare qualunque situazione che possa arrecare danno alla potabilità delle acque.

Art. 27 – Sanzioni

1. Ogni infrazione a quanto disposto dai precedenti articoli, comporterà l'immediata sospensione dell'erogazione, senza pregiudizio del rimborso per eventuali danni cagionati al Gestore o a terzi.

Titolo VII SUBENTRI, RIATTIVAZIONI, DISDETTE

Art. 28 - Modalità di subentro

- 1. Le domande di subentro dovranno essere indirizzate al Gestore e potranno essere effettuate direttamente o per posta.
- 2. Per poter accedere alla firma del contratto, l'Utente subentrante dovrà:
 - presentare tutta la documentazione richiesta in conformità alle specifiche procedure rese disponibili dai competenti Servizi del Gestore;
 - provvedere al pagamento delle spese previste, determinate in € 30,00, oltre al deposito cauzionale e/o anticipo di fornitura e comprensive della revisione da parte del Gestore delle opere e delle apparecchiature dell'allacciamento esistente.
- 3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, in caso di decesso dell'intestatario del contratto e subentro da parte degli eredi, questi saranno tenuti, per la voltura contrattuale, al solo pagamento dell'imposta di bollo e dell'anticipo di fornitura, qualora non fosse stato versato in precedenza.

Art. 29 - Riattivazioni

- 1. Nei casi in cui l'utenza fosse stata temporaneamente sospesa per mancato pagamento, l'Utente che voglia riattivare il servizio è obbligato primariamente ad estinguere il proprio debito con il Gestore, oltre al pagamento del costo di riattivazione della fornitura stabilito in €60,00 nonché all'eventuale adeguamento del deposito cauzionale e/o anticipo di fornitura.
- 2. Nel caso in cui l'utenza fosse stata chiusa definitivamente in seguito a domanda di disdetta e venga riattivata da un Utente diverso dal precedente intestatario, il medesimo Utente sarà obbligato alla stipula di un nuovo contratto di utenza.
- 3. Il Gestore si riserva il diritto di esperire i necessari controlli tecnici, prima di autorizzare qualsivoglia riattivazione.

Art. 30 – Disdette

- 1. Nel caso di cessazione di un'utenza, è fatto obbligo all'intestatario:
 - di presentare domanda di disdetta, almeno trenta giorni prima;
 - di pagare tutte le bollette eventualmente inevase;
 - di comunicare l'ultima lettura dell'apparecchiatura di misura;
 - di concordare un appuntamento per il sigillo del contatore;
 - di indicare l'indirizzo per l'invio dell'ultima bolletta.

Tali comunicazioni potranno essere effettuate direttamente presso il Gestore o con le altre modalità previste.

- 2. Qualora non pervengano domande di subentro, il Gestore provvederà alla definitiva chiusura dell'utenza e all'eventuale emissione di una fattura a conguaglio dei consumi non conteggiati alla data di disattivazione.
- 3. I contratti di utenza si intendono risolti di diritto nel caso di cessazione di godimento dell'immobile derivante da fallimento o da vendita giudiziaria. Restano salvi i diritti del Gestore per gli eventuali crediti rimasti inevasi (art. 74 del R.D. 16.3.1942, n. 267).
- 4. Quanto previsto al comma precedente, si applica anche nel caso di distruzione dell'immobile di cui la concessione sia di pertinenza.

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Titolo VIII ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA

Art. 31 – Obbligatorietà dell'allacciamento

- 1. Ai sensi della normativa vigente in materia, si intende:
 - per rete fognaria, il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranea per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
 - acque reflue domestiche, acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - acque reflue industriali, qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
 - scarico, qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
 - acque di prima pioggia quelle di cui al Regolamento Regionale 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i..
- 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi con l'osservanza della normativa vigente e del Regolamento di fognatura e depurazione approvato dall'Autorità d'Ambito secondo quanto all'art. 51 del presente Regolamento.
- 3. Gli scarichi esistenti di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi, solo se espressamente autorizzati dall'autorità competente. L'accettazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite stabiliti dall' autorità competente nel rispetto della normativa vigente.
- 4. Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, nuovi ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste nel Regolamento di fognatura e depurazione dell'Autorità d'Ambito, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate, accertate dal Gestore ed autorizzate dall'Autorità sanitaria, che ne impediscano l'allaccio.
- 5. Ai fini del comma precedente e secondo quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 13/90 per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata a una distanza dal limite di proprietà, ovverossia dal confine dell'insediamento preso in considerazione, non superiore a 100 metri, calcolati partendo dal limite di proprietà rispetto alla pubblica fognatura.
- 6. In caso di inerzia o inadempimento dei titolari degli scarichi di cui al precedente comma 4, il Gestore potrà richiedere al Sindaco di far rispettare gli obblighi del presente articolo con apposita ordinanza.
- 7. L'Utente può richiedere al Gestore eventuali deroghe, anche temporanee, a quanto sopra nei casi di comprovate motivazioni e difficoltà tecniche. Il Gestore si esprimerà dopo aver sentito l'Autorità d'Ambito e il Comune interessato.
- 8. Al momento dell'allacciamento possono essere disattivate le fosse biologiche o gli analoghi manufatti intercettanti gli scarichi delle acque reflue domestiche prima della loro immissione nella pubblica rete fognaria a condizione che la stesa sia dotata di impianto terminale o centralizzato di depurazione conforme alle vigenti disposizioni di legge.
- 9. Ai proprietari dei terreni interessati da tubazioni e pertinenze delle pubbliche fognature, è fatto obbligo di garantire il libero accesso al personale del Gestore o a suo incaricato (munito di tessera di riconoscimento), addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione della rete fognaria. Le servitù che vengano a

crearsi per la posa di condutture e/o allacciamenti fognari in proprietà privata, sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.

Art. 32 - Domanda di allacciamento alla rete fognaria

- 1. La domanda di allaccio alla pubblica rete fognaria deve essere presentata al Gestore, corredata della documentazione necessaria richiesta dallo stesso. Inoltre, deve essere allegato il progetto e la relazione tecnica che identificano compiutamente l'intervento di allacciamento da realizzarsi.
- 2. Il progetto di cui al comma 1 del presente articolo può anche essere predisposto dal Gestore, su richiesta dell'interessato, previa corresponsione dei relativi compensi.
- 3. Durante la fase istruttoria preliminare il Gestore verifica l'osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche fissate nel presente Regolamento e nel Regolamento di fognatura e depurazione di cui al comma 2 dell'art. 31. Verificata la completezza della domanda e la regolarità tecnica del progetto di allaccio, il Gestore rilascia benestare per l'inizio dei lavori, indicando modalità e tempi di esecuzione.
- 4. Fatti salvi gli adempimenti e gli oneri previsti dalla disciplina relativa alla rottura e manomissione del suolo pubblico e le autorizzazioni in materia di inquinamento acustico, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori, l'interessato è tenuto ad avvisare il Gestore per i controlli di competenza.
- 5. L'interessato dovrà dare altresì comunicazione al Gestore della ultimazione dei lavori per l'attivazione del servizio.
- 6. Limitatamente agli scarichi industriali, l'attivazione del servizio è sempre subordinata al rilascio della relativa autorizzazione.
- 7. Il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento, sia per gli scarichi di acque reflue domestiche, sia per quelle industriali, è subordinato al versamento delle spese di istruttoria stabilito in €120,00.

Art. 33 – Lavori di allacciamento alla rete fognaria

- 1. I lavori di allacciamento alla pubblica rete fognaria devono essere eseguiti, previa acquisizione delle autorizzazioni degli Enti competenti, a cura e spese dell'interessato, in conformità alle norme tecniche del presente Regolamento, del Regolamento di fognatura e depurazione e alla normativa vigente.
- 2. I lavori di allacciamento di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere eseguiti dall'Utente o dal Gestore.
- 3. Nel ricevere la domanda di allacciamento il Gestore fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. Successivamente il Gestore sottopone all'Utente il preventivo per i lavori di allacciamento. Per le utenze domestiche, il preventivo per i lavori di allacciamento non potrà superare quello previsto nello "Schema dei costi di allacciamento alla rete fognaria" di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.

Art. 34 – Norme tecniche per l'allacciamento alla rete fognaria.

1. Le norme tecniche per i nuovi allacciamenti alla pubblica rete fognaria sono stabilite dal Regolamento di fognatura e depurazione redatto ed approvato dall'Autorità d'Ambito, secondo quanto previsto al successivo art. 51 del presente Regolamento.

Art. 35 – Dichiarazione annuale dei prelievi autonomi e/o approvvigionamenti da privati

- 1. Gli Utenti allacciati alla pubblica rete fognaria che si approvvigionano, in tutto ovvero in parte, mediante sistemi autonomi e/o erogazione da parte di acquedotti privati, devono provvedere a denunciare il prelievo idrico annuale al Gestore del Servizio Idrico Integrato, in base a quanto stabilito dall'art. 15 comma 4 del presente Regolamento, ai fini della determinazione della dovuta tariffa di fognatura e depurazione.
- 2. La denuncia di cui al precedente comma 1 deve essere presentata al Gestore entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la denuncia.

3. In caso di mancata o infedele dichiarazione da parte degli utenti dotati di approvvigionamento idrico tramite pozzo privato ad uso domestico, la quantificazione dei volumi di scarico da parte del Gestore avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 15 comma 4 del presente Regolamento. Per gli utenti industriali è applicata la sanzione prevista dall'allegato 3 del presente Regolamento.

Art. 36 – Utenti non serviti dalla pubblica rete fognaria

- 1. Le Utenze domestiche e non domestiche non serviti dalla pubblica rete fognaria, che provvedono in modo autonomo al trattamento dei propri reflui, ferme restando tutte le altre obbligazioni a loro carico previste dalle disposizioni normative vigenti, possono usufruire degli impianti del Gestore, debitamente autorizzati dall'Autorità competente, per il conferimento dei fanghi e dei liquami prodotti dai propri impianti di trattamento.
- 2. Nel caso in cui l'Utente opti per il conferimento del materiale di cui al comma precedente presso un impianto di depurazione del Gestore, deve presentare apposita richiesta al Gestore. La richiesta è revocabile in qualsiasi momento previa comunicazione redatta e inoltrata al Gestore medesimo.
- 3. All'atto della accettazione della richiesta di conferimento di cui al comma precedente, il Gestore assegna all'Utente il codice utenza, che dovrà essere indicato sul formulario di identificazione dei rifiuti previsto dalla normativa vigente in materia. All'atto del conferimento, due copie del formulario di identificazione dei rifiuti, controfirmate da personale autorizzato del gestore, saranno riconsegnate al trasportatore, che dovrà conservare una copia e consegnare l'altra all'Utente; la terza copia è trattenuta dal Gestore.
- 4. Gli Utenti devono provvedere allo spurgo dei propri impianti con la cadenza temporale indicata dalla normativa regionale e statale in materia.
- 5. Per le operazioni di spurgo, trasporto e conferimento dei fanghi e dei liquami, l'Utente può usufruire di impresa specializzata anche diversa dal Gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, oppure le medesime operazioni possono essere eseguite dal Gestore con conferimento a proprio impianto di depurazione. Il Gestore rilascerà attestazione dell'avvenuta operazione sull'impianto. L'importo relativo alle operazioni di spurgo e trasporto è determinato a preventivo da parte del Gestore.
- 6. Nel caso in cui l'Utente si avvalga di impresa diversa dal Gestore per le operazioni di spurgo e trasporto, al trasportatore è dovuto esclusivamente il costo dello spurgo e del trasporto del materiale all'impianto di depurazione del Gestore. Conseguentemente il trasportatore dovrà indicare sui formulari di identificazione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente in materia, alla voce "annotazioni", la seguente dicitura: "importo corrisposto per il solo spurgo e trasporto".
- 7. Il corrispettivo per il servizio di depurazione dei fanghi e dei liquami conferiti all'impianto di depurazione del Gestore, sarà addebitato all'Utente in bolletta sulla base dei consumi di acqua potabile applicando, per le utenze domestiche, le tariffe di depurazione approvate dall'Autorità d'Ambito. Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico avvenga in modo autonomo, si applicano, nella definizione dei consumi, le modalità previste dall'art. 15 comma 4 del presente Regolamento. Per le utenze diverse da quelle domestiche, il corrispettivo è determinato a preventivo da parte del Gestore.

Art. 37 – Utenti serviti dalla pubblica rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione o con impianto di depurazione inadeguato

- 1. Gli Utenti serviti dalla pubblica rete fognaria con impianto di depurazione inadeguato o sprovvista di impianto di depurazione, che abbiano inserito un sistema di pretrattamento privato dello scarico in osservanza del Regolamento di fognatura e depurazione, devono provvedere a proprie spese alla manutenzione dello stesso sistema.
- 2. Gli Utenti domestici di cui al comma precedente possono usufruire degli impianti del Gestore per il conferimento dei fanghi e dei liquami prodotti dal sistema di pretrattamento privato, secondo le modalità previste dal precedente art. 36. -
- 3. Gli Utenti devono corrispondere comunque, oltre a quella di fognatura, anche la quota di tariffa relativa alla depurazione, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Nel caso in cui gli stessi Utenti si approvvigionino, in tutto od in parte in modo autonomo, ovvero mediante erogazione da parte di soggetti privati, dovranno provvedere a denunciare al Gestore tali prelievi almeno una volta all'anno. Gli stessi Utenti dovranno altresì rispondere agli obblighi e agli adempimenti di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

<u>Titolo IX</u> <u>OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE</u>

Art. 38 - Obblighi generali

- 1. L'Utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli allacciamenti alla pubblica rete fognaria sino al punto di consegna. L'Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, anche da terzi, ed è tenuto a ripristinare immediatamente la funzionalità degli allacciamenti. In particolare l'Utente deve attuare gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo e di inquinamento.
- 2. Qualora l'Utente venga a conoscenza della presenza di guasti, disfunzioni o qualsiasi altra anomalia sulla pubblica rete fognaria, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni.
- 3. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dalla cattiva o negligente realizzazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura, ma può richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla pubblica fognatura e/o dalla mancata continuità del servizio.

Art. 39 – Controllo e misurazione degli scarichi

- 1. Il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 2. Il Gestore è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento delle quantità prelevate e/o scaricate, nonché del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso del personale del Gestore o di altro soggetto autorizzato dal medesimo, ai luoghi dai quali si origina il prelievo e lo scarico.
- 3. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore.
- 4. Il Gestore, oltre ai controlli di routine, ha facoltà in ogni momento, di provvedere al campionamento degli scarichi immessi nella pubblica fognatura, con il semplice preavviso prima dell'effettuazione del prelievo.
- 5. L'eventuale superamento dei valori limite autorizzati per gli scarichi di acque reflue industriali, comporteranno l'automatica segnalazione all'Autorità competente e, fatte salve le altre azioni previste in termini di legge, l'emissione da parte della stessa di una sanzione pecuniaria a carico del titolare dello scarico industriale, stabilita in base allo schema di cui all'allegato 3 del presente Regolamento.
- 6. Per gli scarichi di acque reflue industriali allacciati alla pubblica fognatura, il Gestore potrà inoltre esperire indagini anche per quanto riguarda gli eventuali effetti negativi derivanti dalle attività produttive, assumendo i necessari provvedimenti con possibilità di sospensione del servizio.

TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

<u>Titolo X</u> DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 40 - Componenti del prezzo del Servizio Idrico Integrato

Le componenti del prezzo di fornitura del Servizio Idrico Integrato sono:

- metri cubi consumati per il servizio di acquedotto;
- quota fissa di accesso al servizio;
- quota fissa e consumo per il servizio antincendio;
- corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue;
- ogni altro onere derivante dal servizio e/o disciplinato dalle norme contrattuali oggetto del servizio.

Art. 41 - Tariffe del Servizio Idrico Integrato

- 1. Le componenti del prezzo del Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 40 del presente Regolamento, costituiscono il corrispettivo tariffario delle prestazioni fornite dal Gestore.
- 2. Le tariffe del Servizio Idrico Integrato per le varie tipologie di utenti per i diversi scaglioni di consumo sono approvate dall'Autorità d'Ambito.
- 3. Le variazioni relative alle tariffe e/o a singole voci componenti il prezzo del Servizio Idrico Integrato, sono rese note agli Utenti, nei modi previsti dalla legge e a mezzo di comunicazioni da parte del Gestore, nonché, entro 30 giorni, attraverso i mezzi di informazione locali, le Associazioni dei Consumatori e gli Albi Pretori dei Comuni interessati.

Art. 42 – Norma fiscale

Tutti i servizi e le forniture del Gestore agli Utenti e gli importi delle tariffe sono soggetti ad IVA nella misura di legge.

Titolo XI MODALITÁ DI FATTURAZIONE

Art. 43 – Accertamento dei consumi e modalità di fatturazione

- 1. L'accertamento dei consumi di acqua potabile viene effettuato almeno due volte all'anno, tramite lettura del contatore.
- 2. Le letture del contatore sono effettuate almeno due volte all'anno, salvo casi particolari ed eccezionali derivanti da esigenze organizzative del Gestore.
- 3. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Gestore per il servizio fornito all'Utente, avviene mediante l'emissione di almeno due fatture all'anno.
- 4. Nelle fatture è sempre compreso, in quota parte, il costo di accesso al servizio.
- 5. Nei casi in cui il personale del Gestore non effettui le letture del contatore, il Gestore provvederà a fornire all'Utente apposita cartolina sulla quale l'Utente trascriverà la lettura da lui effettuata. La cartolina sarà inviata per posta con spese a carico del Gestore. In alternativa l'Utente potrà servirsi dell'apposito

Numero Verde del Gestore, riportato sulle bollette. Il Gestore declina ogni responsabilità nei casi di erronea lettura da parte dell'Utente.

- 6. Ai sensi della normativa vigente in materia, il volume d'acqua scaricato nella pubblica fognatura è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Su tale volume saranno applicate le quote di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.
- 7. Ai sensi della normativa vigente in materia, per le utenze industriali, la quota tariffaria per il servizio di fognatura e depurazione, è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate. Le quantità scaricate sono rilevate da apposito misuratore, fatto salvo i casi particolari in cui gli stessi scarichi si possano trattare come scarichi assimilabili ai domestici.

Art. 44 – Invio delle fatture

- 1. Le fatture ed i relativi bollettini di pagamento saranno inviati per posta all'indirizzo dell'Utente che lo stesso avrà indicato sul contratto, con congruo anticipo sulla data di scadenza del pagamento, comunque mai inferiore a 15 giorni.
- 2. In caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria, il Gestore provvederà comunque ad inviare la fattura all'Utente.
- 3. Insieme con l'invio della fattura il Gestore e/o l'Autorità d'Ambito potranno fornire agli Utenti comunicazioni ed informazioni concernenti l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, ovvero su argomenti attinenti al medesimo.

Art. 45 - Casi particolari

- 1. Nel caso di accertato mal funzionamento del contatore, il consumo sarà calcolato rapportando quello registrato nei due anni precedenti al periodo in cui è stata rilevata tale anomalia. Qualora manchino elementi di riferimento a tale periodo, il consumo sarà calcolato come sopra indicato facendo riferimento all'intero periodo precedente. Nel caso in cui non sia possibile determinare l'importo come sopra, il Gestore provvederà ad addebitare all'Utente un importo pari a quello relativo alla dotazione minima contrattuale sulla base del periodo reale di riferimento.
- 2. Il Gestore provvede ad emettere almeno due fatture all'anno, nei confronti degli Utenti di cui agli artt. 35 e 37 del presente Regolamento sulla base dei consumi dichiarati. Il Gestore potrà in ogni caso disporre controlli sulle dichiarazioni degli Utenti; in caso di accertata dichiarazione infedele, fermo restando il diritto ad ogni altra azione, il Gestore provvederà ad emissione di una fattura per il pagamento dei consumi stabiliti in base ai criteri di cui all'art. 15 comma 4 del presente Regolamento e degli interessi previsti per ritardati pagamenti di cui all'art. 49 del presente Regolamento.

<u>Titolo XII</u> PAGAMENTI

Art. 46 - Modalità di pagamento

- 1. Il pagamento delle bollette deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella fattura. Il Gestore deve comunicare le forme autorizzate dal medesimo, per il pagamento dei corrispettivi dovuti dagli Utenti.
- 2. Qualora l'Utente rilevi un errore nel calcolo della bolletta e/o nel consumo addebitato, lo stesso dovrà far pervenire una segnalazione scritta al Gestore, di norma entro la data di scadenza, il quale successivamente effettuerà le verifiche del caso.
- 3. Esperite le necessarie verifiche, nel caso in cui sia stato possibile rilevare l'errore, si provvederà all'annullamento della bolletta ed all'emissione di nota di accredito a rettifica con la quale il Gestore provvederà a restituire quanto eventualmente già versato dall'Utente, maggiorata di una somma pari agli

interessi legali sulla cifra pagata in eccesso con decorrenza dal giorno del pagamento errato, sottraendola dall'ammontare delle fatture successive oppure, in caso di importi particolarmente significativi (maggiori di 25 euro) e qualora l'Utente lo richieda, attraverso bonifico bancario o assegno circolare. Se invece si rendesse necessario un sopralluogo da parte del personale del Gestore, il pagamento sarà sospeso fino al momento in cui l'Utente verrà portato a conoscenza dell'esito della verifica, da effettuarsi di norma entro 45 giorni utili dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora l'importo contestato si dimostri invece corretto, l'Utente provvederà al suo pagamento e a quello degli eventuali interessi di mora. In caso contrario si provvederà all'annullamento della bolletta ed all'emissione di nota di accredito a rettifica secondo le modalità sopra specificate.

Art. 47 - Verifica contatore

- 1. Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo avviene in base ai criteri previsti all'art. 45 comma 1, del presente Regolamento.
- 2. L'Utente può sempre richiedere la verifica del contatore, previo pagamento delle spese sostenute dal Gestore per tale servizio. La verifica è da effettuarsi nell'arco di un tempo massimo garantito pari a:
 - 15 giorni lavorativi dalla richiesta documentata se la verifica si effettua in loco presso l'Utente o presso l'officina del Gestore;
 - 60 giorni lavorativi dalla richiesta documentata se la verifica si effettua presso l'Ufficio Metrico o laboratorio pubblico o privato indicato dal Gestore e debitamente autorizzato.
- Il Gestore provvede, ove possibile, all'installazione di una apparecchiatura di misura campione in serie rispetto al contatore dell'utenza.
- 3. La spesa relativa, costituita dal costo del contatore e dalle spese di verifica, è a carico dell'Utente se le indicazioni, a deflusso ed a pressione normale, non risultano errate a suo danno, con tolleranza del +/-5%. Nel caso in cui risulti un errore superiore al 5%, l'Utente viene rimborsato del corrispettivo versato per la verifica e l'importo della nuova bolletta viene ricalcolato secondo quanto indicato al precedente comma 1.

Art. 48 - Pagamenti dilazionati

- 1. L'Utente, nel caso in cui non possa provvedere all'intero pagamento di quanto dovuto entro la data di scadenza prevista, deve fare richiesta a mezzo lettera o direttamente presso il Gestore, di un pagamento dilazionato.
- 2. Gli importi possono essere rateizzati, previa valutazione caso per caso di ogni singola richiesta da parte del Gestore che indicherà tempi e modalità della rateizzazione; nel caso, competono al Gestore le spese fisse di istruttoria delle pratiche fino ad un massimo di €15,00.

Titolo XIII SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO

Art. 49 - Penalità per ritardato pagamento

- 1. Nel caso in cui le bollette vengano pagate oltre la data di scadenza indicata, ma entro i successivi 10 giorni, all'Utente viene applicata una penale di ritardato pagamento, pari al valore derivante dall'applicazione dell'interesse legale all'importo della fattura inevasa.
- 2. Trascorsi inutilmente i primi 10 giorni, a far data dal primo giorno successivo, per ogni giorno di ritardato pagamento, sono addebitati, oltre alla penale indicata al comma 1 del presente articolo, una ulteriore indennità pari al tasso di interesse legale maggiorato di tre punti, da calcolarsi sull'importo della fattura, fatto salvo il maggior onere sostenuto dal Gestore per il recupero del credito anche tramite soggetti all'uopo abilitati.

- 3. In caso di ritardato pagamento oltre il 60° giorno dalla scadenza della fattura, dopo un ulteriore preavviso minimo di venti giorni, il Gestore può sospendere il servizio sino a che venga effettuato il pagamento, senza che tale sospensione liberi l'Utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge.
- 4. La riattivazione della fornitura dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dal pagamento delle bollette inevase, del costo di riattivazione della fornitura stabilito in €60,00 e degli altri oneri documentati sostenuti dal Gestore per recuperare il credito.
- 5. Nei casi in cui non sia stata effettuata l'interruzione dell'erogazione, gli importi dovuti dall'Utente moroso saranno addebitati di norma nelle fatture successive.
- 6. Nei casi di contratti di utenza relativi ad edifici in condominio o a consorzi di Utenti rispettivamente i condomini o gli Utenti consorziati sono solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate e di quanto previsto ai comma 1 e 2 del presente articolo.

Art. 50 – Recupero di fatture inevase

- 1. Al recupero delle somme dovute al Gestore si provvede con le procedure previste dalla Legge.
- 2. Il recupero di quanto dovuto, nel caso di impossibilità di farlo direttamente nei confronti dell'intestatario del contratto, sarà fatto a carico degli obbligati agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 C.C., secondo le procedure previste dalla Legge, anche eventualmente per mezzo di Società di recupero crediti.

<u>Titolo XIV</u> DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 – Disposizioni varie

- 1. L'Autorità d'Ambito redigerà ed approverà uno specifico Regolamento di Fognatura e Depurazione integrativo al presente Regolamento che i Gestori di impegnano ad adottare.
- 2. Il Gestore ha l'obbligo di rispettare e far rispettare il presente Regolamento.
- 3. Con la firma della domanda di fornitura l'Utente riconosce e accetta il presente Regolamento e si obbliga al rispetto dello stesso.
- 4. Contestualmente alla stipula del contratto, all'Utente verrà consegnata, anche per estratto, copia del presente Regolamento e della Carta del Servizio.
- 5. Per qualsiasi informazione o eventuale reclamo, gli Utenti interessati possono rivolgersi direttamente al Gestore, secondo le procedure previste nella Carta del Servizio alla quale si rimanda integralmente.
- 6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
- 7. Le pratiche non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno regolate dalle disposizioni quivi contenute.
- 8. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore, può essere inoltrata, per posta, per via telefonica, direttamente presso la sua Sede o secondo le altre modalità eventualmente previste dal Gestore stesso.
- 9. I dipendenti del Gestore e gli incaricati del medesimo, dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento che nell'espletamento delle loro funzioni dovrà essere sempre ben visibile per gli Utenti.
- 10. Ogni Utente deve rispettare le norme contenute nel presente Regolamento. Le contravvenzioni a tali norme sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento e/o dalla Carta del Servizio.
- 11. Per le contravvenzioni si osservano le vigenti disposizioni di legge.
- 12. Le contravvenzioni possono essere accertate e contestate dagli agenti di P.S. e dal personale del Gestore al quale sia stata riconosciuta la necessaria qualifica ai sensi di legge.

- 13. L'applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica l'eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore.
- 14. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli Utenti e altri soggetti terzi.
- 15. Il Gestore si riserva la facoltà di proporre al presente Regolamento le variazioni che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale.
- 16. Ogni variazione al presente Regolamento dovrà essere preventivamente autorizzata con deliberazione dell'Autorità d'Ambito.
- 17. L'Utente è informato sul trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 196 del 2003 e s.m.i..
- 18. E' consentito il mantenimento del contatore esistente fino a quando il Gestore non provvederà alla sua sostituzione.
- 19. Le operazioni contrattuali di passaggio dalle vecchie gestioni al Gestore del Servizio sono gratuite per l'Utente.
- 20. Sono fatti salvi i diritti degli Utenti stabiliti nella Carta del Servizio.
- 21. L'Autorità d'Ambito è garante nei confronti degli Utenti dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento a carico del Gestore. Gli Uffici dell'Autorità d'Ambito sono costantemente a disposizione degli Utenti per la segnalazione scritta di qualsivoglia malfunzionamento nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato.
- 22. Il presente Regolamento sostituisce le precedenti regolamentazioni vigenti in materia e potrà essere sottoposto ad eventuale revisione ad insindacabile giudizio dell'Autorità d'Ambito. In tale eventualità il nuovo testo del presente Regolamento sarà approvato dall'Autorità d'Ambito, sentito i Gestori interessati i quali si obbligano comunque a rispettare e far rispettare quanto verrà previsto nel testo revisionato del Regolamento stesso.

INDICE

GLOSSARIO	1
SERVIZIO ACQUEDOTTO	3
Titolo I	3
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Art. 1 - Distribuzione dell'acqua potabile	
Art. 2 - Qualità delle acque potabili distribuite	
Art. 3 - Erogazione dell'acqua potabile	
Art. 4 - Uso dell'acqua potabile	
Art. 5 - Divieto di rivendita	
Art. 6 - Opere di derivazione	
TITOLO II	
OBBLIGHI PER GLI UTENTI	
Art. 7 - Obblighi generali	
Art. 8 - Apparecchiature di misura	
Art. 9 - Interruzione dell'erogazione	
TITOLO III	
TIPOLOGIA DI FORNITURA E DOTAZIONE IDRICA	
Art. 10 - Tipologie di fornitura	
Art. 11 - Casi particolari	
Art. 12 - Variazioni delle dotazioni	
Art. 13 - Consorzi di Utenti	
Art. 14 - Bocche antincendio	
Art. 15 - Prescrizioni per pozzi d'acqua ad uso privato	
Art. 16 - Prescrizioni per serbatoi di accumulo ed autoclavi	
TITOLO IV	
Art. 17 – Domanda di allacciamento all'acquedotto	
Art. 18 - Lavori di allacciamento all'acquedotto	
TITOLO V	
CONTRATTO DI UTENZA	
Art. 19 – Corrispettivo di utenza	
Art. 20 - Modalità di accesso alla fornitura	
Art. 21 - Decorrenza della fornitura	
Art. 22 – Diritto di libero accesso del personale del Gestore agli impianti ed apparecchiature	
TITOLO VI	
NORME TECNICHE	
Art. 23 – Condizioni tecniche per gli allacciamenti	
Art. 24 - Impianti idrici e serbatoi	
Art. 25 - Impianti a cura dell'Utente	
Art. 26 - Prevenzione degli inquinamenti	11
Art. 27 – Sanzioni	
TITOLO VII	
SUBENTRI, RIATTIVAZIONI, DISDETTE	
Art. 28 - Modalità di subentro	
Art. 29 – Riattivazioni	
Art. 30 – Disdette	
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE	
Titolo VIII	
ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA	
ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA Art. 31 – Obbligatorietà dell'allacciamento	
Art. 32 – Domanda di allacciamento alla rete fognaria	
Art. 33 – Lavori di allacciamento alla rete fognaria	

Art. 34 – Norme tecniche per l'allacciamento alla rete fognaria	15
Art. 35 – Dichiarazione annuale dei prelievi autonomi e/o approvvigionamenti da privati	15
Art. 36 – Utenti non serviti dalla pubblica rete fognaria	16
Art. 37 – Utenti serviti dalla pubblica rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione o con impianto di	
depurazione inadeguatodepurazione inadeguato	16
TITOLO IX	17
OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	17
Art. 38 - Obblighi generali	17
Art. 39 – Controllo e misurazione degli scarichi	17
TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	18
Тітого Х	18
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	18
Art. 40 - Componenti del prezzo del Servizio Idrico Integrato	18
Art. 41 - Tariffe del Servizio Idrico Integrato	
Art. 42 – Norma fiscale	
TITOLO XI	
MODALITÁ DI FATTURAZIONE	18
Art. 43 – Accertamento dei consumi e modalità di fatturazione	18
Art. 44 – Invio delle fatture	19
Art. 45 - Casi particolari	19
TITOLO XII	19
PAGAMENTI	19
Art. 46 - Modalità di pagamento	19
Art. 47 - Verifica contatore	20
Art. 48 - Pagamenti dilazionati	20
TITOLO XIII	
SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO	20
Art. 49 - Penalità per ritardato pagamento	20
Art. 50 – Recupero di fatture inevase	21
TITOLO XIV	21
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	21
Art. 51 – Disposizioni varie	
ALLEGATO 1 – SCHEMA DEI COSTI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO	I
ALLEGATO 2 – SCHEMA DEI COSTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA	II
ALLEGATO 3 – PENALITA' E SANZIONI PER SUPERAMENTO DEI LIMITI AUTORIZZATI PER GLI	
SCARICHI INDUSTRIALI	III

ALLEGATO 1 – SCHEMA DEI COSTI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

ACQUEDOTTO	FINO A 4 METRI DI SVILUPPO	OGNI METRO IN PIU' DI SVILUPPO
TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO BASE – DESCRIZIONE	€	€ml
PRESA LUNGA SU ASFALTO E MARCIAPIEDE IN PORFIDO	995,00	70,00
PRESA LUNGA SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO	1.048,00	78,00
PRESA LUNGA SU TERRA	672,00	44,00

ADDIZIONALE ISTRUZIONE PRATICA PER AUTORIZZAZIONI	100.00 €
ALLACCIAMENTI SU STRADE PROVINCIALI	100,00 €

ALLEGATO 2 – SCHEMA DEI COSTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

RETE FOGNARIA	FINO A 4 METRI DI SVILUPPO E A 4 UNITA'	OGNI METRO IN PIU' DI SVILUPPO
TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO BASE – DESCRIZIONE	€	€ml
ALLACCIAMENTO SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO O ACCIOTOLATO	993,00	168,00
ALLACCIAMENTO SU ASFALTO E MARCIAPIEDE IN AUTOBLOCCANTI	787,00	112,00
ALLACCIAMENTO SU ASFALTO	690,00	119,00

ADDIZIONALE ISTRUZIONE PRATICA PER AUTORIZZAZIONI	100.00 €
ALLACCIAMENTI SU STRADE PROVINCIALI	100,00 €

ALLEGATO 3 – PENALITA' E SANZIONI PER SUPERAMENTO DEI LIMITI AUTORIZZATI PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI

N.	TIPOLOGIA DI SUPERAMENTO	AZIONI CONSEGUENTI	PENALITA' E SANZIONI
1	1° superamento, entro il 25%, di parametri convenzionabili	invito a modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva
2	2° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu' parametri di cui ai punti 1 e/o 4	richiesta di modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale
3	3° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu' parametri di cui ai punti 1 e/o 2 e/o 4	modifica d'ufficio dei parametri contrattuali	20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
4	1° superamento, oltre il 25%, di parametri convenzionabili	richiesta di modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale
5	2° superamento, oltre il 25%, di uno o piu' parametri di cui al punto 4	modifica d'ufficio dei parametri contrattuali	20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
6	1° superamento, entro il 25%, di parametri derogabili	richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità o di richiedere apposita deroga	costo dell'analisi successiva
7	2° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu' parametri di cui ai punti 6 e/o 9	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale
8	3° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu' parametri di cui ai punti 6 e/o 7 e/o 9 e/o 10	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
9	1° superamento, oltre il 25%, di parametri derogabili	richiesta di modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
10	2° superamento consecutivo, oltre il 25%, di uno o piu' parametri di cui al punto 9	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato + costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
11	3° superamento consecutivo, oltre il 25%, di uno o piu' parametri di cui ai punti 9 e/o 10	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	50% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
12	1° superamento, entro il 25%, di parametri inderogabili	richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
13	2° superamento consecutivo di uno o piu' parametri di cui al punto 12	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	3.000,00 €+ costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
14	3° superamento consecutivo di uno o piu' parametri di cui ai punti 12 e/o 13	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	3.000,00 €per ciascun parametro superato (fino ad un massimo di 30.000,00 €)
15	1° superamento, oltre il 25%, di parametri inderogabili	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	3.000,00 €+ costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
16	2° superamento consecutivo di uno o piu' parametri di cui al punto 15	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	3.000,00 €per ciascun parametro superato (fino ad un massimo di 30.000,00 €)
17	Mancata o infedele dichiarazione da parte degli utenti industriali dei prelievi idrici autonomi e/o approvvigionamenti da privati	applicazione sanzione ai sensi dell'art. 35 comma 3	500,00 €